



CIRC.N. 382

Patti 31.05.2020

- A tutto il personale dell'Istituto
 - AL RLS
 - ALL'RSPP
 - AL DSGA
- Agli Atti della Scuola

Oggetto: avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Con riferimento al protocollo di sicurezza per gli esami di stato, riguardante l'adozione di "misure specifiche per i lavoratori" nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili", sarà attivata dal DS la procedura di "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'articolo 83 del decreto "RilancioItalia", fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale

L'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, infatti, dispone l'avvio della "sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

Pertanto risulta necessario inviare queste precisazioni ai dipendenti al fine di informarli delle azioni da intraprendere qualora si reputino coinvolti nella definizione di "lavoratore fragile, secondo il Protocollo Condiviso (1), punto 12 "Sorveglianza sanitaria".

Nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", pubblicato da INAIL il 23/04/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione.

Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso d'infezione da COVID-19, del tipo:

- condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
- patologie oncologiche (tumori maligni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiectasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
- diabete mellito Insulino-dipendente, specie se scompensato;

- insufficienza renale cronica;
- insufficienza surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- reumatopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili). □

L'elenco è solo indicativo, non certo esaustivo.

Altri importanti fattori sono:

- la comorbidità: cioè la presenza contemporanea di più patologie fra quelle citate;
- l'età (viene citato, quale esempio di carattere indicativo del dato anagrafico, l'età > 55 anni) □

Questo è perciò da intendere che per i lavoratori che hanno una o più patologie del tipo sopra evidenziato ed hanno un'età maggiore di 55 anni, si dovrà fare una valutazione più attenta per cogliere l'eventuale fragilità.

Tutto il personale docente ATA che ritiene di far parte di tale categoria (lavoratori fragili), deve presentare, **entro il 6 giugno 2020**, certificazione medica per essere esonerato dagli esami di stato (docenti) e da attività lavorative indifferibili erogabili solo in presenza (personale ATA).

Per quanto sopra esposto, il dipendente E' TENUTO a rivolgersi al medico di base. Questi rilascerà un certificato codice V07.0 che mette in congedo il dipendente, equiparando l'assenza al ricovero ospedaliero (quindi no trattenute e visita fiscale).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Francesca Buta)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93